

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Ai Sindaci dei Comuni

PEC
Allegati:

e, p.c., Al Presidente
del Consiglio permanente degli enti locali

Réf. n° - Prot. n. 2960/EL
V/ réf. - Vs. rif.

Al Presidente della Regione

Aoste / Aosta 13/03/2026

Al Segretario generale della Regione

Oggetto: Sentenza della Corte costituzionale n. 16/2026, sul ricorso in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso talune disposizioni della legge regionale 3 marzo 2025, n. 4, di modificazione della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Con la sentenza n. 16/2026, depositata lo scorso 19 febbraio 2026 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 1° Serie Speciale - Corte costituzionale n. 8 del 25 febbraio 2026, la Corte costituzionale, pronunciandosi sul ricorso n. 22/2025 promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), così come modificate dalla legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali*), richiamando l'esigenza di uniformità nazionale nella disciplina dei diritti politici fondamentali, segnatamente dell'elettorato passivo e dell'accesso alle cariche pubbliche.

La decisione della Corte costituzionale si fonda, infatti, sulla riconduzione delle disposizioni dichiarate incostituzionali alla materia della parità di accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici, anche non elettivi, di cui all'articolo 51 della Costituzione, invocando, a sostegno, la necessità di garantire, in tale ambito, il rispetto delle corrispondenti disposizioni statali contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), per anche assicurare il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Più nello specifico, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità delle seguenti disposizioni della l.r. 54/1998, le quali, pertanto, non trovano più applicazione:

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales – Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali – Ufficio enti locali

Contacts/Contatti:
VUILLERMIN Patrizia 0165 272513
VICOLI Angelica 0165/272505

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2581/2510/2512/2513

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2581/2505/2510/2512/2513

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

- il comma 2-ter dell'articolo 30bis, come inserito dal comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2025, che prevede la non immediata ricandidabilità alla carica di Sindaco e Vicesindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie).

Ne consegue che per i Comuni rientranti in tale fascia demografica non vi è più alcun limite alla ricandidabilità alle cariche di Sindaco e Vicesindaco, al pari di quanto stabilito dall'articolo 51, comma 2, ultimo periodo, del TUEL, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38. Va evidenziato, a ogni buon conto, che la disposizione non ha avuto alcun concreto effetto pregiudizievole, in quanto, in occasione delle ultime elezioni generali comunali a nessun Sindaco è stato impedito di ricandidarsi, dato che tutti gli amministratori allora in carica avevano al massimo svolto tre mandati consecutivi;

- il comma 6 dell'articolo 22, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 4/2025, che prevede il divieto che della Giunta facciano parte, oltre che il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del Sindaco e del Vicesindaco (figli, genitori, suoceri, nuore e generi), con la conseguenza che a seguito della sentenza trova applicazione la limitazione di cui all'articolo 64 del TUEL che vieta che facciano parte della Giunta comunale, oltre al coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado (ricomprendendo quindi anche zii e nipoti, cognate e cognati, fratelli e sorelle), del solo Sindaco, senza nessuna limitazione per il Vicesindaco. Si segnala che la decisione potrebbe, per tale fattispecie, avere impatto su alcune Amministrazioni comunali, avuto riguardo alle cariche nelle Giunte comunali conferite in vigenza della disposizione dichiarata incostituzionale;
- il comma 7 dell'articolo 22, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 4/2025, che reca il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dei consiglieri comunali e il corrispondente inciso “, *scelti tra i consiglieri comunali*,” contenuto nel comma 1. Come previsto dai corrispondenti commi 3 e 4 dell'articolo 47 del TUEL, le Amministrazioni comunali in carica, anche in corso dell'attuale mandato, potranno valutare la possibilità, trattandosi - così come a livello nazionale - di una facoltà e non di un obbligo, di nominare anche assessori esterni, direttamente ai sensi di legge per il Comune di Aosta oppure, per gli altri Comuni valdostani, modificando in tal senso il proprio Statuto.

Eventuali ulteriori chiarimenti in merito potranno essere chiesti alla scrivente struttura.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
(Tiziana VALLET)

- documento firmato digitalmente -

TV-PV/